



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per il Cinema

Repertorio S. 93
del 24/01/2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177 " Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici ", con il quale è stabilita - sia per le emittenti televisive che per la concessionaria del pubblico servizio - una quota percentuale di tempo di diffusione da riservare ogni anno alle opere europee degli ultimi cinque anni , incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte ;

VISTO il decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013 , ed in particolare l'art.1 comma 1 , il quale stabilisce che per Opere cinematografiche di espressione originale italiana (e.o.i.) si intendono i film di cui all'art.2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.28, e successive modificazioni, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'art 5 comma 1 e dell'art.6 del medesimo decreto legislativo, ovunque prodotti, la cui versione originale sia prevalentemente in italiano o in dialetti italiani, e che nel caso di film ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche - come individuate dalla L.482/1999-, o nei quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate alla lingua italiana purché l'utilizzo di tali lingue risulti strettamente funzionale alla narrazione;

VISTO il comma 2 dell'art 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013 citato , il quale dispone che ai fini della prevalenza della lingua italiana o dei dialetti italiani nella versione originale dell'opera cinematografica , il relativo minutaggio del "parlato" sia almeno pari al 50% del minutaggio complessivo ;

VISTO il comma 4 dell'art.1 del decreto interministeriale citato, il quale prevede che ai fini del riconoscimento della qualifica di opera cinematografica di espressione originale italiana, le imprese di produzione e gli altri soggetti interessati presentino apposita istanza alla Direzione generale per il cinema ;

RITENUTO di dover definire le modalità tecniche ed applicative dell'intera procedura , così come previsto dallo stesso comma da ultimo citato;

DECRETA

Art. 1

Ai fini del riconoscimento della qualifica di opera cinematografica di espressione originale italiana, le imprese di produzione e gli altri soggetti interessati presentano apposita istanza alla Direzione generale per il cinema , redatta su moduli on line predisposti dall'Amministrazione stessa, unitamente ovvero successivamente alla richiesta di nulla osta per la visione in pubblico e di nazionalità definitiva dell'opera stessa, ai sensi dell'art. 5 e 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.28 .

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**Direzione Generale per il Cinema*

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 2

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013, l'istanza di riconoscimento può essere presentata anche per le opere cinematografiche relativamente alle quali il rilascio del nulla osta per la visione in pubblico rechi data anteriore all'entrata in vigore del decreto interministeriale citato del 22 febbraio 2013.

Art.3

Con provvedimento formale del Direttore generale per il Cinema è attribuita la qualifica di opera cinematografica di espressione originale italiana, previa apposita istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti previsti nell'art.1 del citato decreto 22 febbraio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Nicola BORRELLI)

24 GEN 2014